

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*



***REGOLAMENTO
PER LA CHIAMATA DEI
PROFESSORI DI RUOLO***

Approvato dal Comitato Tecnico-organizzativo nella seduta del 20 dicembre 2013

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO

(ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge del 30/12/2010 n. 240)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

TITOLO II – CHIAMATE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

Art. 3 PROCEDURE DI SELEZIONE

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 5 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE

Art. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI

Art. 7 CHIAMATA

TITOLO III – CHIAMATA DIRETTA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA (art. 2, com. 2 lett. b e c del presente Regolamento)

Art. 9 CHIAMATA DIRETTA

Art. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, disciplina, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i., nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione n. 251 ell'11 marzo 2005 ed in coerenza con il Codice etico dell'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse assegnate in bilancio, il Consiglio Accademico, su proposta del Consiglio di Dipartimento competente, con apposita delibera, richiede al Consiglio di Amministrazione l'attivazione della procedura di chiamata di professori di prima e seconda fascia.
2. La delibera, adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto dovrà indicare le modalità con cui procedere alla chiamata nonché le motivazioni relative alla scelta. Le modalità possono essere:
 - a) per chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010;
 - b) per chiamata diretta nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della Legge. n. 240/2010;
 - c) per chiamata diretta nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all'esito di procedura valutativa di professori di ruolo di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;
 - d) per chiamata diretta o per chiara fama di studiosi secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, come modificato dalla legge n. 1/2009 e integrato dall'art. 29, comma 7, della legge 240/2010.
3. La delibera di cui al comma 1 dovrà necessariamente specificare gli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari dalla Facoltà per il posto di cui viene proposta la chiamata.
4. La delibera del Consiglio di Facoltà deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni:
 - a) la fascia per la quale viene proposta la chiamata;

- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri spettanti;
- d) gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione riconosciuti a livello nazionale di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura;
- e) le modalità di chiamata, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
- f) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dodici;
- g) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera.

TITOLO II – CHIAMATE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

Art. 3 PROCEDURE DI SELEZIONE

1. La procedura comparativa di cui al precedente art. 2, lett. a), è avviata dopo l'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione previa emanazione di apposito bando di procedura selettiva. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il termine di trenta giorni decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti e la relativa fascia;
 - b) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il settore concorsuale e l'eventuale profilo esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri spettanti;
 - f) le modalità di presentazione delle domande e il relativo termine che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi;
 - g) il trattamento economico e previdenziale;
 - h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare che non potrà essere inferiore a dodici;
 - j) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;

- d) l'indicazione della lingua straniera ai fini dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato in alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi della normativa vigente (art. 16 della L. n. 240/2010) per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge. 210/1998 e per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dalla normativa vigente.
2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE

1. La Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, in servizio presso Atenei italiani e stranieri appartenenti al settore concorsuale previsto dal bando (o settore equivalente), o al settore scientifico-disciplinare previsto nel profilo eventualmente indicato nel bando. I membri della Commissione devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente. La composizione della Commissione deve garantire in tutte le procedure di reclutamento di cui agli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010, la presenza maggioritaria di docenti esterni all'Ateneo e, nel caso di procedure di reclutamento per professori ordinari, di cui all'art. 18 della Legge 240/2010, di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in Università o Centri di ricerca di un Paese OCSE. La Commissione, inoltre, dovrà rispecchiare un adeguato equilibrio di genere e il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
3. Il decreto di nomina della Commissione è reso pubblico mediante l'affissione all'Albo ufficiale e pubblicato sul sito web dell'Università.
4. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei Commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.
5. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese.
6. Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario, determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
7. La Commissione deve concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 6 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI

1. La Commissione:
 - a) accerta preliminarmente l'ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;
 - b) formula motivato giudizio analitico valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari secondo i criteri generali già previsti dal bando, nonché gli ulteriori criteri e parametri predeterminati dalla stessa Commissione nel rispetto degli indicatori qualitativi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare e degli ulteriori elementi indicati nel bando;
 - c) accerta le competenze linguistiche eventualmente richieste nel bando.
2. Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il candidato più qualificato per la chiamata o, nel caso di più posti messi a concorso, i candidati maggiormente qualificati per la chiamata.
3. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Di tale accertamento viene data pubblicità mediante pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ateneo.
4. Nel caso di irregolarità o di vizi di forma, il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

Art. 7 CHIAMATA

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento non adotti, nel termine sopra indicato, alcuna delibera, non potrà avanzare proposta di chiamata nei due anni successivi per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.
3. A seguito di approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana il provvedimento di nomina.

4. In caso di rinuncia del candidato proposto per la chiamata, il Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un termine non superiore a sessanta giorni per l'eventuale formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati.

Titolo III – CHIAMATA DIRETTA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA

Art. 8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA (art. 2, comma 2 lett. b e c del presente Regolamento)

1. I professori di seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010, in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima e seconda fascia, possono essere nominati rispettivamente professori di ruolo di prima fascia e professori di ruolo di seconda fascia, per chiamata diretta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere b) e c) del presente Regolamento.
2. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di copertura di posti tramite chiamata, di cui all'art. 2, il Consiglio di Dipartimento individua il candidato da sottoporre a procedura valutativa.
3. La procedura valutativa è effettuata da un'apposita Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto del Rettore. La Commissione è composta a norma dell'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, salvo l'appartenenza al ruolo sia dei professori di prima fascia che dei professori di seconda fascia. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nell'ambito dei criteri fissati dalla normativa vigente. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 5, commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento.
4. Al termine dei lavori, la Commissione formula a maggioranza dei suoi componenti un giudizio che trasmette al Consiglio di Dipartimento ai fini della proposta di chiamata. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

Art. 9 CHIAMATA DIRETTA

1. Alla chiamata del candidato che ha superato la valutazione di cui all'art. 8, si procede secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 1, 2 e 3.

Art. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, della Legge n. 240/2010, coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni di cui alla predetta Legge n. 210/1998.
2. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori, di cui all'art. 18 della predetta Legge n. 240/2010, l'idoneità conseguita ai sensi della Legge n. 210/1998 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), della medesima Legge e s.m.i..
3. Fino all'entrata in vigore e all'attuazione della normativa recata dal nuovo Statuto di autonomia in corso di approvazione, le competenze del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio Accademico, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione saranno svolte, rispettivamente, dal Comitato Ordinatore per il Consiglio di Dipartimento e per il Consiglio Accademico e dal Comitato Tecnico Organizzativo per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.